

STORIA DEL COMPENSORIO DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO

Bolotana 27 ottobre 2023

Dr. Agr. Giovanni Gaias

Il 9 dicembre del 1988 fui chiamato per relazionare, qui a Bolotana, presso la sala della ex Pro-Loce, sul “futuro della Media Valle Del Tirso nell’ambito della Politica Agricola Europea”; in tale occasione, oltre alla mia relazione, il sig. Gino Dau (funzionario ERSAT), illustrò le prospettive di sviluppo della zona a valere della normativa vigente, seguirono poi gli interventi degli Europarlamentari Giosuè Ligios, Andrea Raggio, chiuse i lavori l’Onorevole Gesuino Muledda. Le prospettive di sviluppo sembravano rosee, ma a distanza di 35 anni ritengo che la situazione, anziché migliorare, sia decisamente peggiorata.

Il contesto agropastorale del Comune di Bolotana, nel periodo prebellico e postbellico sino agli anni 70 del secolo scorso, era atipico rispetto ai paesi del circondario, infatti, mentre negli altri paesi esistevano due figure distinte, il pastore e l’agricoltore, a Bolotana, l’operatore agricolo era ambivalente, cioè agricoltore e pastore. Era consolidata una sorta di “Soziu” cooperazione, quattro operatori agricoli si riunivano in società della durata di anni due e/o più, conferivano il bestiame ovino alla società e dividevano equamente i frutti derivanti da tale attività. Il governo del bestiame veniva garantito dagli stessi soci, che in copia si alternavano settimanalmente. Nelle settimane non impegnate nel governo del bestiame, l’operatore si occupava di agricoltura, in particolare della coltivazione del grano, in misura minore di orzo e avena, complementare risultava l’olivicultura, viticoltura e orticoltura.

In questo contesto, con un avvicendamento biennale, il territorio di Bolotana, esclusa la zona collinare adibita a colture intensive e il territorio Comunale, per metà veniva utilizzato alla cerealicoltura e per metà al pascolo degli ovini. L’allevamento bovino era marginale, interessava pochi ricchi possidenti. Tutte le famiglie possedevano una capra “mannalitas”, queste venivano governate da un pastore all’uopo incaricato, che giornalmente le portava al pascolo nel territorio Comunale.

Sino agli anni settanta del secolo scorso, nel comune di Bolotana l’attività agricola era prevalente rispetto all’attività pastorale. Nel 1961 gli agricoltori di Bolotana hanno conferito all’ammasso dei Consorzi Agrari 11.000 quintali di grano duro, il conferimento veniva fatto nei locali di proprietà Mulas di fronte alla stazione ferroviaria di Bolotana, il prezzo veniva stabilito in base al peso specifico. La resa media si attestava in q.li/ha 15–20, raramente/eccezionalmente le rese raggiungevano i 25 q.li/ha, la cultivar prevalente era rappresentata da grano Capelli “Risti Nieddu”, ottimo come qualità, ma soggetto all’allettamento; oggi con le nuove tecnologie e con cultivar adeguate sono ordinarie rese superiori a 50/60 q.li/ha. Nelle attività agricole complementari, primeggiava la olivicultura, erano presenti n. 4 frantoi privati, oggi uno sociale che spesso non funziona.

A differenza di altri paesi del circondario, Bolotana primeggiava, nella cooperazione, oltre a “Su Soziu” come detto sopra, era presente una società assicurazione bestiame, con oltre 200 gioghi di buoi assicurati; nel 1955/56 veniva costituita la cooperativa Monte Palai, questa acquistava la prima mietitrebbia della zona.

Tra il 1960–1965 vennero assegnati i terreni montani ex ERSAT (già ETFAS) agli agricoltori/allevatori di Bolotana, con lotti di dimensioni variabili, mediamente da 20 a 30 Ha di superficie. (Mio padre venne escluso in quanto il figlio, Giovanni Gaias, studente, iscritto nel Tecnico Agrario di Sassari, non garantiva la continuità in agricoltura).

Considerato che la maggior parte del territorio di Bolotana era di proprietà/possesso di poche famiglie la norma/consuetudine era il ricorso all’affitto. Questo è un negozio giuridico e/o contratto di due protagonisti (concedente e affittuario), processo storicamente nato con la privatizzazione delle terre.

Le forme più diffuse erano:

affitto terreni a pascolo (ex soccida) “A Pastura Franca” (a mesu fruttu), durata 2 o più anni: oneri proprietario intero pascolo e oneri fiscali; oneri affittuario/soccidario bestiame mantenibile (concordato) + governo e custodia dello stesso + spese veterinarie + manipolazione latte e trasporto al caseificio o punto di conferimento; riparto produzione (latte munto, agnelli, lana, capi scarto); a metà cadauno. Vale osservare che la prassi ex soccida, onda lunga della visione “padronale” degli anni 1930/1934 si reggeva sulla preminenza del capitale terra/pascolo per il 50% e, a seguire, bestiame e manodopera al 25% + 25%.

compartecipazione (coltura cereali) (a tres unu, a su battor unu, a su chimb uno), a Bolotana vigeva “su Battor unu”; durata contratto 2 anni a decorre dal primo ottobre al 15 settembre della seconda annata. Oneri proprietario, nudo terreno; oneri compartecipante, preparazione messa a coltura, semina, sarchiatura, mietitura, trebbiatura; riparto prodotti: alla proprietà $\frac{1}{4}$ (25%) + stoppie (istula); al compartecipante residui $\frac{3}{4}$ (75%). Doverosa appare la precisazione riguardo alle stoppie, queste erano un valore aggiunto, non indifferente, per la proprietà, infatti, nei mesi di luglio, agosto e settembre, venivano affittate a pastori provenienti dalle zone montane (Gavoi, Ollolai, Fonni), veniva praticata una transumanza estiva, parrebbe un controsenso, in quanto siamo abituati a considerare la transumanza solo nel periodo invernale. Il motivo è legato alla fisiologia della pecora, che come la maggior parte degli animali domestici è brevidiurna, cioè manifesta i calori quando le giornate si accorciano, e quindi con parti fra il gennaio e febbraio. Il pabulum fornito dalle stoppie, ricche di granella stravolge la fisiologia dell’animale anticipando i calori, quindi la monta e i relativi parti, i primi agnelli nascono quindi fra il novembre e dicembre “agnelli Natalini”.

A partire dagli anni 60 del secolo scorso vennero promulgate diverse leggi sui contratti agrari dei fondi rustici, spesso censurate di incostituzionalità e/o di illegittimità:

- Legge 12.06.1962, n. 567 – norme in materia di affitto fondi rustici (L. equo canone) - il canone viene commisurato alla Produzione Lorda Vendibile da stabilirsi in un minimo del 25% della P.L.V. per i terreni sprovvisti di comodi ed un massimo del 38% della P.L.V. per i terreni provvisti di comodi – l’incidenza padronale sulla P.L.V. assume nuove coordinate di riferimento attestandosi in generale per i nudi pascoli mediamente sul 25% (per nota analogia “su battor unu”);
- Legge 11.02.1971, n. 11 Legge De Marzi Cipolla – notoriamente di radicale sperequazione. Il quantum del canone di affitto è sganciato dalla reale produttività dei terreni e ricompresi invece all’interno di un automatismo da moltiplicazione di redditi dominicali afferenti periodo temporale 1939 per coefficienti determinati in 12-25 (rivalutati a 25 – 55 con legge 10.12.1973, n. 814 art. 3) ed analiticamente applicati alle qualità di coltura catastale. Proroga sine die dei contratti in essere e disdetta attivabile solo da proprietari coltivatori diretti. In pratica si privilegia la figura dell’affittuario a scapito della figura del proprietario, l’irrisorio e iniquo canone comporta un incremento dei terreni incolti;
- Legge 03.05.1982, n. 203 – L. ex De Marzi Cipolla – Disposizioni integrative/modificative affitto vigenza annate agrarie 1982/1983...2000/2001. Nonostante censura Corte Costituzionale n. 318/2002 è ancora struttura portante della vigente legislazione del settore. Per quanto invece al quantum del canone di affitto, viene reiterato nella sostanza lo schema di cui alla L. 11/71, per tutte le qualità e classi di coltura catastali il coefficiente di moltiplicazione dei relativi redditi dominicale è stabilito in 150 e coefficienti aggiuntivi di 30 per comodi agrari che accrescano la efficienza aziendale.

Vuoto normativo conseguente alla sentenza n. 318 C.C. del 01.07.2002 con decadenza art. 9 e 62 Legge 203/82; vale a dire, azzeramento del calcolo del canone di affitto di fondi rustici di cui al semplicistico automatismo di coefficiente 150 x R.D. catastale 1939, recuperando la piena autonomia contrattuale come all’art. 45 della stessa Legge 203/82 con canone liberamente pattuito fra le parti.

Il quadro normativo sopra esposto, combinato con il disposto dell'art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 (Legge sulla piccola proprietà contadina) e dell'art. 7 della Legge 817 del 14 agosto 1971 sul diritto di prelazione, hanno costretto i piccoli proprietari a spogliarsi cedendo i terreni ai nuovi proprietari la cui attività prevalente è rappresentata dall'allevamento ovino. Si è creata una nuova categoria di proprietari spesso assenteista che nel corso degli anni ha ampliato a dismisura la superficie aziendale con allevamento estensivo a scapito delle colture intensive. La normativa sopra citata, il nascente polo industriale di Ottana, hanno svuotato le campagne soprattutto delle forze più giovani.

- Il 27 ottobre 1969 viene promulgata la Legge n. 755 "Inchiesta Parlamentare Sui Fenomeni di Criminalità in Sardegna", presieduta dal Senatore Giuseppe Medici. Le risultanze di tale inchiesta consentono la promulgazione della Legge 24 giugno 1974 n. 268 "rifi naziamento, integrazione e modifiche della Legge 11 giugno 1962, n. 588" piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna. L'art. 1 della Legge 268/74 dispone un finanziamento pari a 340 miliardi, di cui almeno il 20% (68 miliardi) riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo.

Alla Legge Nazionale, seguirono le Leggi Regionali n. 33 (compiti della Regione nella Programmazione); n. 26 (la Regione e le Comunità Montane); la n. 44 del 6 settembre 1976 (Riforma dell'assetto Agropastorale). Questa ultima Legge, per la spendita dei fondi presuppone la formazione dei piani zionali di valorizzazione capo III art. 17. Il sesto capoverso dell'art. 19 riporta: *"I piani zionali di valorizzazione comportano, a decorrere dal momento della loro approvazione con decreto del presidente della Giunta Regionale, e per un periodo di anni 10, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ad ogni effetto di legge di tutti gli interventi e opere negli stessi piani previsti"*.

Nel mese di febbraio del 1988 i funzionari della Sezione Speciale dell'ERSAT di Nuoro, coordinata dal Sig. Gino Dau, ha presentato il piano di fattibilità della zona di sviluppo agropastorale di Bolotana e Lei a valere della Legge Regionale n. 44/76. Tale piano non è stato mai approvato/decretato e quindi privo di supporto finanziario. Nel Piano vengono censite n. 74 aziende agropastorale nel solo territorio di Bolotana, non so quante di tali aziende siano sopravvissute all'attualità, credo che circa il 50% siano scomparse per mancanza di ricambio generazionale, forse altre si sono costituite a valere degli incentivi del PSR sulla imprenditoria giovanile. È comunque certo che vi è stato un innesto di allevatori provenienti da altri comuni, confinanti e non. In sintesi delle ingenti somme finanziate con il secondo piano di rinascita Legge nazionale 268/74 e della Legge Regionale 44/76, niente è pervenuto per il miglioramento del settore agropastorale di Bolotana, simile appare la situazione dei paesi facenti parte del comprensorio.

Senza entrare nel merito del contesto socio economico, mi preme evidenziare il crollo demografico nel paese di Bolotana, al 31.12.1980 la popolazione residente si attestava in 3.858 abitanti, al 31.12.1991 in 3.625 al 31.12.2021 in 2.419, cioè in quarant'anni Bolotana ha perso oltre 1.400 abitanti residenti; tutto ciò evidente si è ripercosso anche sulla forza lavoro e in particolare nel settore primario agricolo. Altro dato indicativo è il progressivo incremento del bestiame ovino allevato n. 17.250, al 31.12.1980, n. 21.809 al 31.12.1990, n. 27.605 al 31.12.2019 (quest'ultimo dato è stato estrapolato da una pubblicazione dell'agenzia Laore). L'incremento notevole del bestiame allevato ovviamente è andato a scapito del settore agricolo, in sintesi tutte le terre disponibili attualmente sono in proprietà/possesso/godimento degli allevatori. Il carico di bestiame sulla intera superficie si attesta in n. 2,5 – 3 capi/ha con una PLV capo a prezzi correnti stimabile in €. 250,00 e conseguentemente in €. 600/750 ad ettaro, questo ovviamente nelle migliori condizioni termopluviometriche e nella tenuta del prezzo del latte.

In condizioni ordinarie e con colture di tipo cerealicolo (grano, mais) la PLV per unità di superficie sarebbe doppia e/o tripla rispetto alle attuali produzioni, certamente anche le spese sarebbero superiori, è comunque consolidato, che il reddito netto sarebbe almeno doppio rispetto agli attuali

redditi. Nell'ipotesi poi di colture intensive, orto frutta da pieno campo, i redditi per unità di superficie sarebbero almeno quintuplicati.

Allo stato attuale, la prevalenza del territorio del comprensorio e, in particolare il territorio di Bolotana, viene sfruttato come pascolo naturale, irrisoria la superficie utilizzata come seminativo asciutto (erbai autunno primaverili), sporadiche le superfici interessate a seminativo irriguo.

Sorge spontanea una domanda, perché gli attuali operatori non investono nel miglioramento delle produzioni e/o riconversione dei terreni?, la risposta è ovvia, la normativa Europea, ha garantito nel corso degli anni vari incentivi alla non coltivazione, vedi abbandono dei seminativi, difesa del suolo ed altri regolamenti vari, consentendo agli operatori di percepire ingenti somme per mantenere lo stato attuale del territorio; in altri termini vengono concessi premi/indennità per scoraggiare la produzione.

Per chiudere, un breve cenno sulla normativa passata e presente in merito agli incentivi relativi ai miglioramenti fondiari:

come detto precedentemente, per le zone di sviluppo agropastorali la Legge di riferimento era la n. 44/76, il contributo in conto capitale era pari al 50% della spesa ammessa. Al di fuori delle zone precedenti, vigeva la Legge Regionale 46 del 1950, gli incentivi contributivi in conto capitale erano pari all'80%, ridotti poi al 50% a far data autunno 1977 dall'allora Assessore Agricoltura Felicetto Contu. A valere delle leggi citate il tecnico incaricato predisponendo un piano organico di trasformazione aziendale con adeguata analisi costi benefici, questi in termini occupazionali e reddituali.

Con l'introduzione della normativa Comunitaria PSR (piani di sviluppo rurale), la figura del tecnico progettista è stata sminuita e martoriata, l'accesso al finanziamento è legato a una sorta di farraginosa attribuzione di punteggio, scollegato alla reale esigenza migliorativa dell'azienda. In questo contesto, sono stati realizzati locali di mungitura meccanica, anche sovradimensionati, molti dei quali mai utilizzati, opere di recinzione, meccanizzazione agricola, spesso sovrastimata, martoriato è stato invece l'investimento per il miglioramento e riconversione dei terreni a seminativo asciutto/irriguo. La normativa vigente, Misura 4.1, del 26.09.2023, della portata finanziaria irrisoria di €. 12.000.000, oltre alla farraginosa attribuzione dei punteggi per accedere ai finanziamenti, pone dei vincoli spesso insormontabili, per citarne alcuni: condizioni di ammissibilità, dimensione economica aziendale uguale o superiore a €. 15.000 di produzione standard, corrispondenti ad una base aziendale adibita al solo pascolo/pratopascolo della superficie di ha 42 circa; nel caso di oliveti con olive da olio la superficie minima per accedere al finanziamento è di ha 10,00 circa; appare evidente che i piccoli proprietari/coltivatori non potranno accedere ai finanziamenti. Per il settore irriguo i vincoli sono ancora maggiori: condivisibili i parametri tendenti al risparmio idrico e/o alla sostituzione ove possibile degli impianti per aspersione con impianti localizzati; di non facile interpretazione appaiono le norme di cui al punto 2 pag. 8 del bando in cui si parla di interventi che comportano l'aumento della superficie irrigua e/o i nuovi impianti irrigui, finanziabili solo in presenza di preesistente impianto.

La relazione vuole essere un pretesto per una più attenta riflessione e discussione del presente incontro; a maggior ragione le omissioni, i limiti e le insufficienze della presente relazione dovranno, credo, stimolare il contributo di Voi tutti, suggerimenti autentici e originali anche perché non "portati" dalla relazione: il non dire, in sostanza, vuole essere anche stimolante al dire altrui.

Giovanni Gaias